

STATUTO

**MOTORIA SORRISO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
IMPRESA SOCIALE -
ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOSSANO CN VIA MATTEOTTI 68
Numero REA: CN - 327491
Codice fiscale: 03974140042
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

La deliberazione dell'assemblea di emissione delle quote destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 19 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote di valore minimo di Euro 100,00 (cento virgola zero zero) e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;
2. dal capitale sociale dei soci sovventori, rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nominale minimo;
3. dalla riserva legale formata con gli utili, con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
4. dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
5. dalla riserva straordinaria;
6. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 21 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;

b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori e sovventori, nei limiti consentiti dalle leggi in materia, per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) quanto residua, alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici, ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta a riserve indivisibili.

Articolo 22 - Ristorni.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente Statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'assemblea che delibera il ristorno deve anche stabilire i tempi di erogazione, salvo che questo venga interamente destinato ad aumento gratuito del capitale sociale.

In particolare i ristorni sono attribuiti esclusivamente ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente intercorrenti fra la cooperativa ed i soci stessi.

Il regolamento definisce le modalità attraverso le quali la Cooperativa individua i soci in favore dei quali eroga ristorno, in stretta ed esclusiva relazione allo scambio

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

mutualistico.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono stabiliti dall'apposito regolamento, realizzando altresì finalità di carattere solidaristico, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Articolo 23 - Trasferimento delle quote dei soci

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria quota e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento della quota deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Articolo 24 - Organi

Sono organi sociali:

- il Presidente della Cooperativa;
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- L'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 25 - Assemblea

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

1. eleggere il Presidente della Cooperativa;
2. definire il numero ed eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione;
3. deliberare l'istituzione dell'Organo di controllo, ove non obbligatorio per legge, ed eleggerne i membri;
4. nominare, ove richiesto, il soggetto deputato al controllo contabile;
5. approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
6. approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
7. fissare il sovrapprezzo dovuto per l'ammissione dei nuovi soci;
8. fissare i compensi agli amministratori;
9. fissare la retribuzione dei membri dell'Organo di controllo;
10. approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza dell'Assemblea;
11. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione;
12. deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

1. le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
2. la nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri e compensi.

Articolo 26 - Convocazioni

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria possono essere convocate dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e devono essere convocate quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata, dall'Organo di controllo, se nominato, o da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito nazionale, a condizione che il luogo prescelto sia raggiungibile con comuni mezzi di trasporto.

La convocazione dell'assemblea potrà avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, e-mail, Posta elettronica certificata, o consegnato con raccomandata a mano, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio, l'indirizzo telefonico o di posta elettronica che risulta dal libro soci e sempre che tali mezzi garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato. Vi può essere inoltre indicata la data della eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita con la partecipazione dell'intero capitale sociale, qualora tutti gli Amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Gli Amministratori ed i componenti dell'Organo di controllo, se nominati, che non partecipano all'adunanza dichiareranno per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

Articolo 27 - Quorum e maggioranze

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Essa delibera a maggioranza dei votanti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà più uno di tutti i soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo di essi. Le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di tre quarti dei votanti, eccettuate quelle per la nomina dei liquidatori, per le quali è sufficiente la maggioranza dei votanti.

Articolo 28 - Diritto di voto

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Il socio può farsi rappresentare solo da un altro socio, mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al Presidente all'apertura dell'Assemblea e conservate agli atti. Non possono essere delegati né gli amministratori né i sindaci né le persone indicate all'articolo 2372 Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si provvede per appello nominale.

Per l'elezione delle cariche sociali, si procederà con voto segreto, salvo che l'Assemblea decida di procedere per acclamazione o voto palese.

Articolo 29 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza dal Vicepresidente.

In assenza di ambedue l'Assemblea, a maggioranza, elegge fra i soci presenti chi debba presiederla.

L'Assemblea designa altresì il segretario, e due scrutatori quando sia prevista l'elezione di cariche sociali. Il segretario e gli scrutatori potranno essere scelti anche tra i soggetti non soci eventualmente presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nelle assemblee straordinarie il relativo verbale è redatto da un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'assemblea potrà, inoltre, svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità stabilite nell'avviso di convocazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

successiva. L'avviso di convocazione potrà, comunque, contenere l'indicazione di tale data di successiva convocazione.

Nel caso in cui in corso di assemblea per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione stessa.

Articolo 30 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Cooperativa e da un numero variabile da 2 (due) a 9 (nove) Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci, a maggioranza relativa di voti. Il Presidente della Cooperativa è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio elegge al proprio interno un Vicepresidente.

I non soci possono essere nominati amministratori, ma la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da soci.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, non superiore, comunque, a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Gli amministratori sono rieleggibili e sono esonerati dal prestare cauzione.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione potranno, inoltre, svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e precisamente:

- a) vi sia la possibilità di identificare i partecipanti e verificare le presenze;
- b) ciascuno dei partecipanti possa intervenire nella discussione in ogni momento,
- c) ognuno dei partecipanti possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 31 - Surroga del componente

Qualora nel corso dell'esercizio sociale venga meno per qualunque causa, uno dei

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

membri del Consiglio di Amministrazione, ma ne rimanga in carica la maggioranza, il Consiglio stesso, con deliberazione approvata dal Collegio dei Sindaci, se nominato, surroga il mancante sino alla prossima Assemblea che provvederà alla sostituzione definitiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 32 - Compensi agli amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori, e ai membri del comitato esecutivo, se nominato; si applica, in ogni caso, il terzo comma dell'articolo 2389 Codice Civile.

Articolo 33 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Cooperativa. Esso può compiere in genere tutti gli atti e le operazioni che rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per disposizioni di legge o dello Statuto, siano espressamente riservati all'Assemblea.

Tra l'altro spetta ad esso:

- deliberare sull'ammissione e l'esclusione dei soci;
- convocare le assemblee ed eseguirne le delibere;
- approvare i regolamenti interni per una corretta gestione della Cooperativa;
- formulare i regolamenti interni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nelle materie di competenza della medesima;
- compilare il bilancio d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e corredato da una relazione contenente le indicazioni previste dalla legge e, in particolare, i criteri seguiti circa il perseguimento dello scopo sociale, in conformità con il carattere cooperativo della

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

società, e l'attività sociale effettivamente svolta;

- deliberare in materia di personale, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni;

- deliberare sulla compravendita di immobili e costituzione e/o trasferimento di diritti reali;

- conferire procure speciali.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. In ogni caso non possono essere delegati:

- le materie di cui al quarto comma dell'articolo 2381 Codice Civile;

- i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci;

- le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici dei soci.

Articolo 34 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri od il Collegio dei Sindaci, se nominato.

La convocazione del Consiglio è fatta a mezzo raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica ed ogni altro mezzo utile a garantirne il ricevimento, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può avvenire, nelle medesime forme, almeno un giorno prima della riunione.

La convocazione deve essere inviata al domicilio dichiarato dall'amministratore all'atto della nomina o successivamente.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati, o siano interessati il coniuge, nonché i parenti od affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni devono risultare dal verbale firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consigliere che per almeno 3 (tre) sedute consecutive risulti assente ingiustificato può essere dichiarato decaduto dalla carica con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o audiovideoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 35 – Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

Salva specifica richiesta di adozione del metodo collegiale, avanzata anche da un solo consigliere o da un sindaco, se nominato, le decisioni del Consiglio di Amministrazione diverse da quelle previste all'articolo 2475 comma 5 Codice Civile possono essere assunte mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto.

Le modalità pratiche per l'utilizzo di tali metodi decisionali vengono definite da apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

dall'Assemblea dei soci. Il regolamento deve prevedere:

- la tempestiva ed esauriente informazione di ciascun consigliere e del collegio sindacale o dei revisori, se nominati;
- l'obbligo di informare i consiglieri circa il parere eventualmente espresso dal collegio sindacale o dai revisori, se nominati;
- che dalla documentazione sottoscritta dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa;
- l'obbligo di riportare la decisione assunta sul libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
- il diritto per ciascun consigliere e ciascun sindaco, se nominato, di richiedere l'adozione della decisione col metodo collegiale;
- il divieto di adozione del metodo della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto per le decisioni di cui all'articolo 2475 comma 5 Codice Civile.

Articolo 36 - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi grado e specie di giurisdizione.

Egli adempie alle funzioni demandate dalla legge e dallo Statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, qualora sia stato nominato, e in mancanza o nell'assenza di questo, a un consigliere delegato dal Consiglio.

Il Presidente o chi lo sostituisce potrà delegare, previa apposita deliberazione dell'organo amministrativo, la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

Art. 37 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti.

Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Egli è rieleggibile.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

Il sindaco unico può essere revocato solo per giusta causa e con decisione dei soci.

La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di controllo.

Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento. Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c. e della legislazione speciale in materia.

Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare un revisore al quale affidare unicamente le attività di revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del c.c. e della legislazione speciale in materia.

Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemente dettate per il sindaco unico.

Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro.

L'assemblea nomina il Presidente del collegio stesso.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Le riunioni del collegio sindacale potranno essere tenute anche con il metodo della audio o videoconferenza a condizione che risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito e purché siano assicurati i diritti di partecipazione costituiti dalla scelta di un luogo di riunione, nel quale sarà presente almeno il Presidente, dalla esatta identificazione delle persone legittimate a partecipare ai lavori, dalla possibilità di intervenire oralmente su tutti gli argomenti e di poter esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

TITOLO VIII - DIRETTORE GENERALE

Articolo 38 - Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale e ne determina le attribuzioni. È compito del Direttore Generale dare esecuzione alle delibere ed alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale coordina e dirige il lavoro del personale dipendente; gestisce l'attività ordinaria della Cooperativa nell'ambito degli indirizzi delineati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione, al quale ha diritto di formulare proposte, chiedendone anche la

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

verbalizzazione.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39 - Collegio Arbitrale

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità o efficacia del presente statuto, e/o, più in generale, ai rapporti sociali (comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi a oggetto la qualità di socio) e all'esercizio dell'attività sociale, sempre che abbiano a oggetto diritti disponibili e con eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e di quelle per le quali la legge prevede che la relativa decisione spetti inderogabilmente all'autorità giudiziaria, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, qui richiamato integralmente.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta a un collegio di tre arbitri nominati, in ogni caso, dalla suddetta Camera arbitrale.

Sono soggette alla medesima disciplina, e nei limiti di applicabilità della stessa, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, membri dell'organo di controllo e revisore ovvero nei loro confronti.

Art. 40 - Scioglimento della Cooperativa

Nel caso di scioglimento della Cooperativa l'Assemblea straordinaria eleggerà uno o più liquidatori e ne determinerà i poteri ed i compensi.

Con la cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, aumentato delle quote di rivalutazione eventualmente deliberate quale destinazione degli utili di esercizio,

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REPERTORIO N° 3083 RACCOLTA N° 2676

dovrà essere devoluto al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

Art. 41 - Regolamento

L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti
per il funzionamento della Cooperativa.

Art. 42 - Norma finale

Per quanto non contemplato nello Statuto, si intendono richiamate le disposizioni di
legge vigenti in materia di società cooperative nonché quelle previste dalla Legge 8
novembre 1991, numero 381, dalla legge 31 gennaio 1992 numero 59 e dal D. Lgs
4 dicembre 1997 numero 460.

Qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento dei
limiti di cui all'articolo 2519, comma secondo, Codice Civile, l'organo amministrativo
è tenuto a convocare nel più breve tempo possibile l'assemblea per adeguare lo
statuto alle norme relative alle società per azioni.

In originale firmato:

Marco GROSSO

Daniela PAUTASSI Notaio (impronta del sigillo)